



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 46 del 15/04/2004

COMUNE DI CAPURSO (Bari) DECRETO 7 aprile 2004, n. 4

Occupazione d'urgenza.

IL CAPO SETTORE TECNICO

Omissis

DECRETA

Articolo 1

Il Comune di Capurso, a mezzo di incaricati all'uopo designati, Ing. Vincenzo Guerra nato a Triggiano il 24 febbraio 1970 e Geom. Antonio Stolfa nato a Capurso l'11 settembre 1959 (dipendenti del Comune di Capurso), con gli assistenti di cantiere eventualmente designati, è autorizzato ad occupare d'urgenza gli immobili di proprietà delle ditte sotto elencate, necessari per la realizzazione dell'opera pubblica di cui in epigrafe, per l'estensione a fianco di ciascuno specificata, suscettibile delle variazioni in più o in meno dipendenti dal tracciato dell'opera e dal tipo di frazionamento che sarà redatto in seguito da tecnici autorizzati e comunque evidenziata nel verbale di cui al successivo art. 6:

1. Pompilio Vincenzo, nato a Triggiano (BA) il 21/10/1951 (PMP VCN 51R21 L425M) Fg. 12 Ptc. 462 (mq. 677) Sup. da occupare mq. 5;
2. Campagna Palma, nata ad Adelfia (BA) il 28/10/1922 (CMP PLM 22R68 A055G) Fg. 12 Ptc. 462 (mq. 677) Sup. da occupare mq. 5;
3. Roberto Giuseppe, nato a Triggiano (BA) il 10/10/1935 (RBR GPP 35R10 L425U) Fg. 12 Ptc. 523 (mq. 200) Sup. da occupare mq. 201.

Articolo 2

L'avviso di sopralluogo deve essere, a cura e spese di questo Comune, notificato alle parti almeno venti giorni liberi prima dello stesso termine e affisso, per almeno venti giorni, all'Albo Pretorio del Comune.

Articolo 3

Per l'indicata occupazione d'urgenza, questo Comune corrisponderà agli aventi diritto l'indennità prevista dal terzo comma dell'art. 20 della legge n° 865/1971, modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n° 10, per le aree a destinazione agricola o assimilabili e, per quelle a vocazione edificatoria, tale indennità sarà computata con il criterio sussidiario degli interessi legali.

Articolo 4

Per l'indennità di esproprio relativa al terreno, questo Comune corrisponderà alle ditte catastali aventi diritto, quanto spettante ai sensi degli artt. 16 e 17 della citata legge n° 865/1971 - per le aree a destinazione agricola o assimilabili - e ai sensi dell'art. 5 bis della legge n° 359/1992 - per quelle a vocazione edificatoria.

Articolo 5

L'occupazione d'urgenza dovrà avere inizio entro tre mesi dalla data del presente decreto e non potrà protrarsi oltre cinque anni dalla data di effettiva immissione in possesso degli immobili (comunque entro il 24 gennaio 2010), entro il quale termine l'Ente espropriante completerà la procedura per l'acquisizione degli immobili stessi a mezzo di atto di cessione volontaria ovvero di decreto definitivo di esproprio ai fini dell'occupazione permanente e dell'espropriazione definitiva.

Articolo 6

I dipendenti comunali sono incaricati della esecuzione del presente decreto: in particolare, ai sensi dell'art. 3 della citata legge n° 1/1978, dovrà provvedere alla compilazione dello stato di consistenza di cui all'art. 71 primo comma - e all'art. 76 della legge n° 2359/1865, in concomitanza con la redazione del verbale di immissione in possesso degli immobili, in contraddittorio con i proprietari ovvero, in loro assenza, alla presenza di due testimoni che dovranno sottoscrivere il verbale di immissione nel possesso e di consistenza.

Articolo 7

Avverso il presente decreto comunale è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Puglia nei termini e con le modalità di legge.

Articolo 8

Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Resta del Settore Tecnico Comunale.

Capurso, 15 aprile 2004

Il Capo Settore Tecnico
Ing. Giovanni Resta
